

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONO PASTO

ART. 1 – PRINCIPI GENERALI

La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli art. 45 e 46 del CCNL del 14 settembre 2000 del Comparto Regioni e Autonomie locali.

Il Comune di Sant'Ilario dello Ionio, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale in servizio a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno sia a tempo parziale, e al segretario comunale, il servizio sostitutivo di mensa aziendale erogato sotto forma di buoni pasto, alle condizioni e nella misura indicati dai successivi articoli.

La convenzione per il servizio in forma associata della segreteria comunale disciplina il diritto al servizio sostitutivo di mensa per il segretario comunale

ART. 2 – DIRITTO AL BUONO PASTO

Il diritto ad usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti con orario di lavoro articolato su cinque giorni settimanali e che sono tenuti al rientro pomeridiano nei giorni prestabiliti, purché siano effettivamente prestate nella giornata, anche fruendo dell'istituto della flessibilità in entrata e in uscita previsto dai vigenti regolamenti, almeno 8 ore complessive di lavoro, con una pausa non inferiore a 30 minuti e non superiore a 2 ore e prosecuzione della prestazione per almeno due ore nella fascia pomeridiana.

Non si ha diritto al buono pasto nei giorni di assenza dal servizio per l'intera giornata, comunque essa sia giustificata, e nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano.

Il diritto al buono pasto non decade in caso di fruizione dei sottoindicati permessi ad ore in quanto tali periodi sono considerati ore lavorative agli effetti della durata della prestazione lavorativa:

- riposi giornalieri (ex allattamento);
- assemblea sindacale;
- permessi sindacali (art. 11 CCNQ 98);
- permessi RSU.

Il diritto spetta anche a tutti quei lavoratori che effettuano lavoro straordinario, formalmente autorizzato dal responsabile dell'area di appartenenza o dal segretario comunale, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8 ore di lavoro. Il diritto spetta, altresì, nel caso di prestazione ordinaria resa per esigenze strettamente funzionali al servizio da svolgere obbligatoriamente in giorni nei quali non è previsto il rientro pomeridiano o nel caso di recupero di eventuali prestazioni non rese in precedenza per inversione del rientro pomeridiano.

Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgano effettivamente:

- un orario non inferiore a 8 ore complessive, allorché l'orario di lavoro ne preveda almeno 9, con prestazione di almeno due ore in orario pomeridiano;
- un orario non inferiore a 7 ore complessive, allorché l'orario di lavoro ne preveda almeno 8, con prestazione di almeno due ore in orario pomeridiano;
- un orario non inferiore a 6 ore complessive, allorché l'orario di lavoro ne preveda almeno 7, con prestazione di almeno due ore in orario pomeridiano.

Si specifica che, salvo casi particolari evidenziati nei successivi articoli, l'erogazione giornaliera del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è regolata dalle seguenti condizioni:

- a) il lavoratore deve essere in servizio e deve effettuare le regolari timbrature della giornata;

b) deve prestare attività lavorativa al mattino, effettuare la pausa pranzo non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore nell'ambito della fascia pausa pranzo e proseguire l'attività lavorativa al pomeriggio per almeno altre due ore;

c) deve prestare effettiva attività lavorativa, nella giornata, per almeno otto (8) ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo, salvo quanto disposto, per i lavoratori a tempo parziale, dal precedente comma 5;

d) la consumazione del pasto deve avvenire al di fuori dell'orario di lavoro, entro la fascia oraria dedicata alla pausa pranzo.

E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche nel caso in cui l'attività lavorativa si protragga in ore serali e notturne. Il diritto al servizio sostitutivo di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata dai sistemi di rilevazione. Nel caso in cui il dipendente non abbia potuto effettuare la timbratura con il badge, l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa deve essere attestata secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti e direttive in materia.

Il diritto al buono pasto sussiste anche nei casi di servizio straordinario, formalmente autorizzato, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d).

ART. 3 – TIPOLOGIE BUONI PASTO

Convenzionalmente i buoni pasto sono suddivisi in due tipologie:

– **buono pasto ordinario**, attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario articolate in orario antimeridiano e pomeridiano;

– **buono pasto straordinario**, attribuibile nelle fattispecie contemplate ai successivi articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento.

ART. 4 – ASSEGNAZIONE DEL BUONO PASTO ORDINARIO

Il personale soggetto ad articolazione dell'orario di lavoro su cinque o sei giorni settimanali, con due rientri pomeridiani, può usufruire di un buono pasto per ogni giornata con rientro pomeridiano ordinario, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 2. Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 10 buoni pasto al mese.

In parziale deroga e quanto previsto dalle lettere b) e c) dell'art. 2 del presente servizio, il personale adibito al servizio di trasporto scolastico, con articolazione dell'orario di lavoro, anche in forma spezzata, su sei giorni settimanali, ha diritto al buono pasto ordinario nel caso in cui la prestazione lavorativa giornaliera sia di almeno 5 (cinque) ore complessive, escluso il tempo della pausa pranzo, e la stessa si protragga nel pomeriggio per almeno un'ora.

Il Comune individua, salva diversa disciplina fissata in sede di contrattazione decentrata integrativa, mediante disposizioni dei competenti responsabili d'area controfirmate dal segretario comunale, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell'esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell'erogazione dei servizi e anche dell'impossibilità di introdurre modificazioni nell'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all'area della protezione civile, all'area della vigilanza e all'area scolastica ed educativa e alla attività delle biblioteca, possono vedersi attribuire il buono pasto pur fruendo di una pausa di diversa durata rispetto a quella ordinaria e che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

Il buono pasto è, altresì, riconosciuto allorché la prestazione lavorativa non possa essere interrotta dalla pausa per il pranzo in presenza di attività obbligatorie per legge, anche caratterizzate da urgenza o emergenza. Tale obbligatorietà è attestata, ai fini dell'attribuzione dei buoni pasto, dai competenti responsabili di area e, per questi ultimi, dal segretario comunale.

ART. 5 – ASSEGNAZIONE DEL BUONO PASTO STRAORDINARIO

Il personale che, per motivate esigenze di servizio, è formalmente autorizzato ad effettuare lavoro straordinario ovvero cui è richiesto, per esigenze di servizio attestate da specifica disposizione del competente responsabile di area, di svolgere prestazioni di lavoro ordinario in un giorno in cui non è previsto il rientro pomeridiano, può usufruire di un **buono pasto straordinario**, nel rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) del precedente art. 1. In assenza della autorizzazione a compiere lavoro straordinario o in presenza di casi di recupero debiti orari, il buono pasto non può essere attribuito. Per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 2 buoni pasto al mese. Detto limite può essere superato, in casi eccezionali, per il solo personale impegnato in attività di emergenza di protezione civile ovvero per l'espletamento di altre attività obbligatorie per legge, previa autorizzazione dei competenti responsabili di area e, comunque, entro i limiti delle disponibilità finanziarie dell'Ente.

La stessa disciplina e gli stessi limiti di cui al precedente comma si applicano anche al personale titolare di posizione organizzativa e al segretario comunale che, per motivate esigenze di servizio, prestino servizio anche nelle ore pomeridiane in un giorno in cui tale rientro non sia previsto dall'orario di servizio dell'Ente.

ART. 6 – ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO STRAORDINARIO IN CASO DI CONSULTAZIONI ELETTORALI

Il personale impegnato nelle attività connesse alle consultazioni elettorali e che rende le prestazioni in regime di lavoro straordinario elettorale, soltanto per il periodo autorizzato e fermo restando il rispetto di quanto indicato nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2 del presente disciplinare, può usufruire di un **buono pasto straordinario**. E' esclusa la possibilità di attribuzione di più di un buono pasto al giorno anche nel caso in cui l'attività di straordinario elettorale si protragga in ore serali e notturne. In deroga a quanto stabilito all'art. 4, per questa tipologia, la disponibilità per ciascun dipendente è stabilita nel numero massimo di 10 buoni pasto per ogni consultazione elettorale. Tale limite può essere ridotto, con direttiva del segretario comunale emanata d'intesa con il responsabile del personale, per ciascun turno elettorale, in ragione delle effettive disponibilità finanziarie dell'Ente e dell'entità dei rimborsi che lo stesso è preventivato possa conseguire.

ART. 7 – ATTRIBUZIONE DEL BUONO PASTO AL PERSONALE IN CASO MISSIONI O CORSI DI FORMAZIONE FUORI SEDE DI DURATA INFERIORE AD OTTO ORE

I dipendenti in missione o che partecipino a corsi di formazione fuori sede della durata inferiore alle 8:00 ore, hanno diritto al buono pasto esclusivamente nel caso che la missione/corso di formazione non sia comprensiva di erogazione del pasto ovvero nel caso che se ne preveda il successivo rimborso e purché ricorrano le seguenti condizioni:

– Missione/corso di formazione effettuati nei giorni non previsti per il rientro pomeridiano. Spetta il **buono pasto straordinario**, attribuibile, entro il quantitativo massimo previsto all'art. 4 e, in deroga a quanto previsto alle lettere b) c) e d) dell'art. 2, purché la durata della missione/corso di formazione sia superiore a 6:00 ore continuative, comprensive dell'intervallo relativo alla pausa pranzo di almeno 30 minuti, e risulti da timbrature o da apposita dichiarazione del dipendente vistata dal Responsabile dell'area di appartenenza.

– Missione/corso di formazione effettuati nei giorni con il rientro pomeridiano. Spetta il **buono pasto ordinario** e si segue la procedura ordinaria prevista all'art. 3 con pausa pranzo di almeno 30 minuti. L'orario del servizio deve essere attestato attraverso le

regolari timbrature oppure mediante dichiarazione del dipendente vistata dal Responsabile dell'area di appartenenza.

ART. 8 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

L'erogazione dei buoni pasto ai dipendenti viene effettuata, di norma in forma posticipata mensile, secondo le modalità indicate con direttiva del segretario comunale emanata d'intesa con il responsabile del personale.

La quantificazione dei buoni pasto effettivamente spettanti ai dipendenti è effettuata in base al sistema di rilevazione delle presenze.

ART. 9 - VALORE E UTILIZZO DEL BUONO PASTO

Il valore nominale del buono pasto viene fissato, entro i limiti delle disponibilità finanziarie e tenuto conto di quanto il Comune sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto in caso di erogazione del servizio di mensa, con deliberazione della Giunta Comunale.

Il buono pasto è, di norma, erogato in formato elettronico.

L'uso indebito dei buoni pasto da parte del personale dipendente può dar luogo non solo al recupero del valore degli stessi e, ove ne ricorrano i presupposti, all'avvio delle azioni disciplinari.

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.